



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 1171/2024

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DELL'8 MAGGIO 2024 DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI PAVIA, SECONDA SEZIONE CIVILE, NEL PROCEDIMENTO R.G.N. 3882/2023. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;
- che con detto incarico è stata, altresì, delegata allo stesso, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a Euro 40.000,00.

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 18.7.2024 ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso in cassazione in oggetto;
- che con la citata delibera, acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente pro tempore del Servizio "Avvocatura Civica" e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate è stata demandata al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la

predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla notifica del precitato ricorso.

Considerato:

- che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento di un servizio legale era soggetto all'applicazione del codice degli appalti, seppur limitatamente al regime di affidamento semplificato (di cui agli articoli 20 e 27), mentre era stato escluso il singolo incarico di patrocinio occasionato da puntuali esigenze di difesa e ciò sulla base di una interpretazione del Consiglio di Stato che distingueva tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica (caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla durata) qualificabile come appalto di servizio ed il contratto finalizzato alla sola difesa tecnica, escluso dalla disciplina degli appalti in quanto rientrante nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012);
- che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e successivi del codice civile (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 50 del 2016) - per i quali è stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio - e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate;
- che con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia;
- che, in ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del Decreto legislativo n. 50 del 2016 consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'articolo 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non

escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario del singolo incarico di patrocinio legale;

- che, peraltro, sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che: “A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;”;
- che il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente (...) potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (cfr. sentenza n. 509/2021, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata l'8 giugno 2021);
- che ancora la Suprema Corte ha statuito che: “Corte giustizia UE sez. V, 6 giugno 2019, n. 264, ha affermato che l'art. 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, che esclude dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato e di conciliazione, determinati servizi di rappresentanza legale e di consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli articoli 49 e 56 TFUE. Infatti, (...) quanto ai servizi legali e di consulenza di cui all'art. 10, lettera d), i) e ii), l'esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un avvocato, le quali si inseriscono nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato medesimo e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (che ha sostituito la direttiva 2004/18, di cui alla rubrica del motivo), il che denota come, proprio in ragione delle peculiarità delle prestazioni svolte dal professionista legale, non è dato invocare l'applicazione delle norme comunitarie in tema di affidamento di

appalti pubblici.” (Corte di Cassazione, Sez. II Civile - sentenza 11 novembre 2021 n. 33454);

- che, in altri termini, secondo il Giudice di legittimità nel caso di singolo incarico di patrocinio legale ci si colloca in un'area governata dalle regole del diritto “privato” e in nessun modo toccata neanche dai principi concorrenziali “imposti” dall'articolo 4 del codice dei contratti ma solo dai principi generalissimi della buona ed imparziale amministrazione canonizzati dall'articolo 97 della Costituzione;
- che ancora, secondo Tar Lombardia - Brescia, Sezione I, “ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1), sub 1.2.), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità;” (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2021, n. 1088).

Dato atto che, in ogni caso, la scelta del professionista deve essere effettuata in base ad un'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell'intuitu personae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale.

Considerato, inoltre, che il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi legali, asseriva che “la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”.

Rilevato che per l'incarico in oggetto, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001).

Sottolineato che detto incarico viene affidato esclusivamente per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso in cassazione in oggetto e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio.

Costatato:

- che è stata adottata ed è permanentemente aperta la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, cui questo Ente ha dato esecuzione con le delibere di Giunta comunale n. 178 dell'1 agosto 2019 e n. 180

del 30 agosto 2019 e con la Determinazione Dirigenziale n. 1316/2019 del 21 novembre 2019, nonché con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 481/2021 del 3 agosto 2021;

- che con determinazione del sottoscritto n. 1407/2022 del 3 ottobre 2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 1773/2022 del 21 novembre 2022 è stato, peraltro, approvato il nuovo modello di istanza per richiedere l'iscrizione nell'elenco di Avvocati tenuto dal Comune di Vigevano;
- che il sistema di selezione prescelto tramite avviso pubblico aperto consente la valutazione e comparazione di curricula vitae professionali ed è consono ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36;
- che la misura de qua è in piena sintonia con i recenti orientamenti in materia di prevenzione della corruzione, a loro volta preordinati a garantire adeguati standard di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- che, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018, n. 907, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, già escluso dall'applicazione del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ciò ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti, e ferma restando comunque l'applicazione dei principi generali di cui ai citati decreti ed alle suddette linee guida ANAC;
- che le Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907, in particolare il punto 3.1.4.1, prevedono circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici che: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico".

Considerato:

- che nel ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Pavia - Seconda Sezione Civile il Comune di Vigevano, previa deliberazione di Giunta comunale n. 283 del 26.10.2023 e determinazione n. 1756/2023 del 27.10.2023, si era costituito incaricando l'avv. Morelli del foro di Milano;
- che con Decreto dell'8 maggio 2024 il predetto Tribunale ha respinto il precitato ricorso, accogliendo integralmente le deduzioni difensive del legale del Comune;

- che nel caso di specie, avendo deciso la Giunta comunale con la precitata delibera di costituirsi e resistere nel ricorso per cassazione presentato avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Pavia nel procedimento R.G.N. 3882/2023, ricorrendo un caso di “(...) di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi” ai sensi delle “Linee Guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, “l’affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e quindi al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico”;

Preso atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l’affidamento diretto dell’incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.

Rilevato:

- che il 16.7.2024 è stato chiesto via mail all’avvocato Morelli, che come prima precisato ha già difeso il Comune di Vigevano nel precedente grado di giudizio, di manifestare la propria disponibilità a formulare un preventivo per l’espletando incarico di cui in oggetto ;
- che il legale interpellato con nota del 18.7.2024, acquisita al P.G. con il n.ro 59046 del 19.7.2024, si è reso disponibile ad assumere l’incarico legale per la difesa e la rappresentanza dell’Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso per cassazione, formulando il relativo progetto di parcella ed applicando i valori di tabella previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile);
- che, secondo l’art. 5, comma 6, 1° capoverso del Reg. Min. del 10 marzo 2014 e ss.mm. e i., “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.”;
- che, in questo caso, ai sensi del precitato comma 6, “il parametro di riferimento per la determinazione del compenso spettante al professionista verrà individuato “di regola” (...), in quello previsto per lo scaglione che va da € 26.001,00 a € 52.000,00 o in quello relativo allo scaglione che va da € 52.001,00 a € 260.000,00.” (cfr. “I NUOVI PARAMETRI FORENSI DOPO IL D.M. 37/2018” di Marco Antoci e Andrea Giurdanella - Maggioli Editore);

- che nel citato progetto di parcella l'avv. Morelli, in conformità ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando lo scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 in considerazione della particolarità e complessità della controversia, ha preventivato, nell'ottica di contemperare l'equa remunerazione dell'attività e l'esigenza di contenimento dei costi dell'Amministrazione, un importo complessivo di Euro 12.169,56, comprensivo di accessori di legge, spese vive forfettarie per trasferta nonché spese di domiciliazione ed al lordo della ritenuta d'acconto;

Verificato che il preventivo formulato dall'avvocato Morelli risulta conforme ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022 per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Constatatane, pertanto, la conformità al Decreto 13 agosto 2022, n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022.

Precisato, altresì, che il Comune è stato informato della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previ-sto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto.

Considerato altresì, come da parere legale dell'Avvocatura Civica del 20 gennaio ultimo scorso P.G. n.ro 5345:

- che l'incarico di patrocinio legale costituisce un contratto di prestazione d'opera intellettuale (articoli 2229 e successivi del codice civile) conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, già escluso dall'applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ciò ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti (Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023);
- che per tale fattispecie di incarico, trattandosi appunto di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, che viene esclusivamente

conferito per la difesa e la rappresentanza in giudizio di una PA nell'ambito di un procedimento dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, così come non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001), allo stesso modo non vi è l'obbligo di acquisizione del CIG, richiesto, viceversa, per gli appalti di servizi legali;

- che la Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate con nota del 24 gennaio ultimo scorso, acquisita al P.G. con il n.ro 6272, ha concordato sulla non necessità di acquisizione del CIG per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.

Dato atto, pertanto, che per il presente incarico non verrà acquisito il CIG.

Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024.

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato Morelli del foro di Milano, iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel ricorso in cassazione in oggetto e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di Euro 12.169,56=, compresi accessori di legge, spese vive forfettarie per trasferta nonché spese di domiciliazione ed al lordo della ritenuta d'acconto.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché sottoscrittore del presente atto ha accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione, coma da dichiarazione del 19 luglio 20204 (agli atti).

Dato atto, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica".

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2023: "Bilancio di previsione 2024 - 2026 - Approvazione".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'11.1.2024: "Approvazione PEG finanziario 2024 - 2026".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25.1.2024: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026".

Verificato che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel SO n. 12 della GU n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1° luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato.

Visto l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Visto, altresì, l'articolo 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali".

Osservato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto, altresì, l'art. 2, comma 3, della Legge 21.4.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Vista la determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 18.7.2024 con cui l'Amministrazione ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso in cassazione in oggetto, demandando al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in giudizio.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

- 1 di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di affidare, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel ricorso in Cassazione in oggetto all'avvocato Matteo Morelli del foro di Milano per l'importo complessivo di Euro 12.169,56=, compresi accessori di legge, spese vive forfettarie per trasferta nonché spese di domiciliazione ed al lordo della ritenuta d'acconto;
- 3 di impegnare la somma complessiva di Euro 12.169,56= sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024;
- 4 di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previ-sto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
- 5 di precisare che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione e sino alla chiusura del procedimento, secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;
- 6 di precisare che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà, dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare, riportante ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
- 7 di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, che il presente incarico di patrocinio legale, integrando un contratto di prestazione d'opera intellettuale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, non soggiace all'acquisizione del CIG richiesto invece per gli appalti di servizi legali;
- 8 di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
- 9 di dare ancora atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DELL'8 MAGGIO 2024 DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI PAVIA, SECONDA SEZIONE CIVILE, NEL PROCEDIMENTO R.G.N. 3882/2023. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
Ufficio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Maurizio Parlato

Vigevano, lì 19/07/2024

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARLATO MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)